

VERBALE DI ACCORDO

Addì 7 marzo 1951, presso la sede dell'Associazione Industriali di Modena,

La Sezione Spettacolo dell'Associazione stessa, rappresentata dal Dr. Marcello Bassanite, assistito dal rag. Armando Marccaldi e dal rag. Pò,

Le Federazioni lavoratori dello spettacolo aderenti alla C.G.I.L. ed alla C.S.I.L., rappresentate rispettivamente dal sig. Gino Venturelli e dal sig. Nino Bonilauri,

SI È CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ART. 1° - Con decorrenza dal 1° novembre 1950, in applicazione all'acc. interconfederale 8.12.1950, viene attribuita alle maschere biglietti, affiggatori, pulizia, ecc., addette agli esercizi cinematografici e cinema-teatrali della provincia di Modena, capoluogo incluso, la quota di rivalutazione salariale di L. 22 (ventidue) giornaliere.

ART. 2° - Con decorrenza dal 1° gennaio 1951, in via transattiva, vengono attribuite ai primi operatori, ai secondi operatori ed alle maschere intermedie (luciole), addette agli esercizi cinematografici e cinema-teatrali della provincia di Modena, le quote giornaliere di rivalutazione salariale, rispettivamente, in L. 96,10, L. 80,10 e L. 17,80.

ART. 3° - Le misure di cui al punto 2° del presente accordo, si intendono ridotte del 15% per gli esercizi di 4° e di 5° categoria situati nel Comune di Modena nonché per gli esercizi di 1°, 2° e 3° categoria aventi sede negli altri comuni della provincia, e di una ulteriore riduzione del 15% per gli esercizi di 4° e di 5° categoria, situati nella provincia, capoluogo escluso.

ART. 4° - Le quote di rivalutazione di cui ai punti 1°, 2° e 3° del presente accordo, non si applicano ai lavoratori dipendenti dagli esercizi ad attività saltuaria esplicanti attività non superiore ai tre giorni settimanali.

ART. 5° - Ai fini del loro computo ~~orario~~ nei vari istituti contrattuali, del ragguglio orario, delle misure per le donne e minori, ecc., le quote di rivalutazione di cui al presente accordo, seguiranno le norme in vigore per l'indennità di contingenza.

ART. 6° - In relazione a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 1 dell'acc. 12.1.1951 tra l'ANIS e le Federazioni dei lavoratori dello spettacolo, si conviene che i rapporti anteguerra per il piccolo esercizio della nostra provincia, risultano fissati nella misura derivante dall'applicazione della percentuale di riduzione del 15% ai rapporti indicati dal 1° comma della predetta art. 1.

ART. 7° - A maggior chiarimento di quanto esposto nei precedenti punti, le parti stipulanti il presente accordo, concordano la tabella allegata che fa parte integrante del presente contratto.

ART. 8° - Per quanto infine concerne l'applicazione dell'accordo di rivalutazione salariale agli impiegati dipendenti dagli esercizi cinematografici o cinema-teatrali della provincia di Modena, le parti, di comune accordo, decidono di attendere le risoluzioni che saranno adottate dalle superiori Organizzazioni.

Letto, approvato e sottoscritto:

p. LA CAMERA DEL LAVORO
SINDACATO D.A.C.E.T.

p. LA SEZIONE CISL DI MODENA ADRENTE
ALL'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

p. LA UNIONE SINDACALE PRO/LE
FEDERAZIONE U.L.L.S.

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Articolo dellocontrolozione.net